



**Consiglio Comunale**

**Comune di Rimini**

Piazza Cavour, 27 - I - 47900 Rimini  
Tel. 0541 704212 - fax 0541 704120

sara.donati@comune.rimini.it  
www.comune.rimini.it

Dott.ssa Sara Donati  
Presidente del Consiglio Comunale

## LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 47 dello Statuto Comunale, che disciplina l'istituto del Referendum Comunale;  
Richiamato in particolare il comma 5 del citato art. 47, il quale prevede che le proposte di Referendum siano preventivamente sottoposte al giudizio di ammissibilità di un Comitato dei Garanti eletto dal Consiglio Comunale.

Visto inoltre l'art. 8 del Regolamento per la disciplina del Referendum Consultivo Comunale, a mente del quale il Comitato dei Garanti dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è costituito da cinque membri in possesso di adeguati requisiti di preparazione giuridico amministrativa, i quali devono trovarsi in posizione di imparzialità e indipendenza dagli organi del Comune.

Dato atto che, a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Comitato dei Garanti per il mandato amministrativo in corso,

### RENDE NOTO

che è aperta la procedura di acquisizione delle candidature all'elezione dei cinque componenti il Comitato dei Garanti per l'ammissibilità del Referendum Consultivo Comunale, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale e dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina del Referendum Consultivo Comunale.

Possono presentare la propria candidatura i soggetti che siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze giuridico amministrative e si trovino in posizione di imparzialità ed indipendenza dagli organi (di indirizzo politico amministrativo e gestionali) del Comune. Costituisce requisito minimo per la presentazione delle candidature il possesso del diploma di laurea (DL) di cui all'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (laurea del vecchio ordinamento) o la laurea specialistica (di cui al D.M. 509/99) o la laurea magistrale (di cui al D.M. 270/04) in materie giuridiche ed economiche.

Non sono comunque eleggibili alla carica coloro che versano in una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, Assessore o Sindaco, di cui al Capo II del Titolo III del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. A tal fine il candidato rende nella domanda di partecipazione alla presente selezione apposita dichiarazione in tal senso, preferibilmente utilizzando lo schema allegato.

Alla candidatura dovrà inoltre essere allegato il curriculum vitae et studiorum, redatto sullo schema allegato al presente avviso, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente firmato dal candidato.



**Consiglio Comunale**

**Comune di Rimini**

Piazza Cavour, 27 - I - 47900 Rimini  
Tel. 0541 704212 - fax 0541 704120

sara.donati@comune.rimini.it  
www.comune.rimini.it

Dott.ssa Sara Donati  
Presidente del Consiglio Comunale

Le candidature dovranno pervenire al Comune di Rimini entro le ore 13 del giorno 14/11/2018 ed essere preferibilmente trasmesse attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo : [direzione1@pec.comune.rimini.it](mailto:direzione1@pec.comune.rimini.it)

In termine per la presentazione delle candidature è perentorio. Non verranno prese in considerazione le candidature pervenute dopo il termine suindicato, ancorché spedite anteriormente alla scadenza.

In alternativa all'invio tramite P.E.C. le candidature potranno essere consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo generale del Comune di Rimini, ubicato in Corso d'Augusto n. 154 a Rimini, che ne rilascerà ricevuta, ovvero spedite via posta o via fax al numero 0541/704674, purché in una forma che consenta all'Ente il riscontro formale del ricevimento nel termine temporale suindicato. Le candidature saranno sottoposte all'esame della Prima Commissione Consiliare Permanente, la quale svolgerà apposita attività istruttoria, all'esito della quale provvederà a compilare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari, da sottoporre all'elezione del Consiglio Comunale. A tal fine, la Commissione compilerà un elenco di candidati in numero pari al doppio dei soggetti da nominare.

Il Comitato dei Garanti è composto da cinque membri nel rispetto, ove possibile, del principio della parità di genere e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che lo ha eletto. Esso esercita le proprie funzioni fino alla data di insediamento del Comitato successivo.

Quale compenso per la partecipazione alle sedute del Comitato è previsto per ciascun componente un gettone di presenza di importo pari ad Euro 125,00 per ogni seduta effettiva.

Lo Statuto comunale ed il Regolamento per la disciplina del Referendum consultivo comunale sono consultabili sul sito del Comune di Rimini ([www.comune.rimini.it](http://www.comune.rimini.it)) alla Sezione Atti e Regolamenti.

Rimini, lì 15/10/2018

La Presidente del Consiglio comunale  
Dott.ssa Sara Donati

Allegati:

- 1) Schema di domanda di partecipazione alla selezione;
- 2) Schema di curriculum vitae et studiorum;
- 3) Estratto degli artt. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e degli artt. 60 e segg. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (Allegato A)





**Consiglio Comunale**

**Comune di Rimini**

Piazza Cavour, 27 - I - 47900 Rimini  
Tel. 0541 704212 - fax 0541 704120

sara.donati@comune.rimini.it  
www.comune.rimini.it

Dott.ssa Sara Donati  
Presidente del Consiglio Comunale

### **Allegato A)**

#### **D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 235**

##### **Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali**

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:



**Consiglio Comunale**

**Comune di Rimini**

Piazza Cavour, 27 - I - 47900 Rimini  
Tel. 0541 704212 - fax 0541 704120

sara.donati@comune.rimini.it  
www.comune.rimini.it

Dott.ssa Sara Donati  
Presidente del Consiglio Comunale

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

#### **D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

##### Articolo 60 Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) [3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;]
- 4) 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono



**Consiglio Comunale**

**Comune di Rimini**

Piazza Cavour, 27 - I - 47900 Rimini  
Tel. 0541 704212 - fax 0541 704120

sara.donati@comune.rimini.it  
www.comune.rimini.it

Dott.ssa Sara Donati  
**Presidente del Consiglio Comunale**

convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione .

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.



**Consiglio Comunale**

**Comune di Rimini**

Piazza Cavour, 27 - I - 47900 Rimini  
Tel. 0541 704212 - fax 0541 704120

sara.donati@comune.rimini.it  
www.comune.rimini.it

Dott.ssa Sara Donati  
**Presidente del Consiglio Comunale**

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Articolo 61 Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale. (200)

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

Articolo 63 Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

- 3) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 4) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



**Consiglio Comunale**

**Comune di Rimini**

Piazza Cavour, 27 - I - 47900 Rimini  
Tel. 0541 704212 - fax 0541 704120

sara.donati@comune.rimini.it  
www.comune.rimini.it

Dott.ssa Sara Donati  
Presidente del Consiglio Comunale

- 5) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 6) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
- 7) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 8) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 9) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.